

# Rapporto

numero

**6571 R**

data

1° febbraio 2012

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **della Commissione speciale aggregazione di Comuni sul messaggio 23 novembre 2011 concernente la modifica del Decreto legislativo del 25 gennaio 2005 concernente l'aggregazione dei Comuni di Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre**

Il 25 gennaio 2005, ricalcando le proposte della Commissione di studio dei Comuni di Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre, il Gran Consiglio approvò uno stanziamento, con un aiuto straordinario, di 6 milioni di franchi per il finanziamento di investimenti di sviluppo della regione. Proposta che venne formulata nel loro rapporto del 29 agosto 2003.

Dopo 9 anni è comprensibilissimo un cambiamento di strategia, mantenendo comunque i medesimi obiettivi. Il Decreto legislativo non cambia nella sostanza. L'art. 7 che non viene modificato recita:

*“Quale aiuto straordinario all'aggregazione è stanziato un credito di fr. 14'600'000.-- da destinare:*

- *per l'importo di fr. 8'600'000.--, al risanamento della gestione corrente del nuovo Comune di Blenio, posto un moltiplicatore politico d'imposta del 95%.  
per l'erogazione di questo contributo il Cantone può alternativamente rimborsare i debiti pendenti presso gli istituti di credito o subentrare nei relativi obblighi contrattuali. Il versamento in capitale avverrà, di principio, sull'arco di quattro anni (2005 e 2008) secondo un piano di rimborso dei debiti da concordare con il nuovo Comune. L'importo di cui sopra è comprensivo dell'interesse remuneratorio semplice il cui tasso è fissato al 3.5% p.a. a decorrere dal 1° gennaio 2005, pari a fr. 600'000.--;*
- *per l'importo di fr. 6'000'000.--, al finanziamento di investimenti di sviluppo.  
L'erogazione dell'aiuto è vincolata alla presentazione di progetti e preventivi definitivi, rispettosi degli orientamenti politici e pianificatori cantonali del rispettivo settore e che abbiano ottenuto il benestare di tutte le competenti istanze cantonali e/o federali. Sarà possibile il versamento di acconti durante l'esecuzione dell'opera e di un conguaglio alla presentazione del consuntivo generale.”*

Un primo problema nacque quando il Comune propose di sostenere la Fondazione alpina per le scienze della vita ad Olivone (FASV). Dal servizio giuridico si accertò la necessità di ritornare in Gran Consiglio per una nuova decisione, considerando come questa proposta non fosse allineata al Decreto legislativo, anche se è pienamente in linea con l'obiettivo di fondo ed il filo conduttore alla base dello stanziamento dei 6 mio di franchi da parte del Parlamento, in condivisione alle visioni della Commissione di studio e del Governo.

Dal profilo formale il Controllo cantonale delle finanze, nell'ambito delle sue competenze, in occasione della periodica verifica dell'attività della Sezione degli enti locali (vedi Rapporto del 29 dicembre 2010) ha tuttavia sollevato una possibile incongruenza nelle

decisioni del Consiglio di Stato per l'aiuto alla FASV, ritenendo che il cambiamento di destinazione degli aiuti rappresentasse una modifica sostanziale del DL, tale da imporre una nuova decisione del Gran Consiglio.

Interpellato in merito, il consulente giuridico del Consiglio di Stato avv. G. Corti, ha confermato tale necessità.

Non riprendo le giustificazioni giuridiche non dubitando delle conclusioni a cui è giunto l'ufficio giuridico preposto (cfr. messaggio n. 6571 pag. 4/5).

La Commissione speciale aggregazione di Comuni ritiene quindi che la proposta fatta sia da accogliere in toto, infatti e cito dal messaggio:

*“Il Governo ritiene iniquo stralciare tout-court l'investimento dalla lista di cui alla proposta della Commissione di studio del 29 agosto 2003 e ridurre di conseguenza l'importo concesso dal Gran Consiglio tramite il Decreto Legislativo del 25 gennaio 2005. Altresì il Governo reputa improponibile coinvolgere il Gran Consiglio ogni qual volta ci si trovi confrontati con la necessità di accedere ai fondi stanziati tramite il Decreto Legislativo per finanziare investimenti in un primo tempo non previsti, ma che perseguono gli stessi scopi e, dunque, importanti per lo sviluppo del Comune.*

*Si propone quindi di permettere al Consiglio di Stato di destinare i fondi che non possono essere usati per i progetti iniziali, per il finanziamento di nuove opere.”*

In questo modo si mettono a disposizione del nuovo Comune mezzi finanziari che gli permetteranno di essere motore di sviluppo e di consolidamento delle attività turistiche ed economiche presenti in alta Valle di Blenio. Ciò era e rimane il fine ultimo dello stanziamento; le puntuali destinazioni definite ai tempi furono unicamente delle concretizzazioni di tale volontà di fondo.

Non da ultimo, bisogna sottolineare che le richieste di finanziamento passeranno al vaglio delle commissioni comunali e dell'approvazione del Consiglio comunale nonché, naturalmente, dell'approvazione del Consiglio di Stato attraverso gli uffici preposti.

Per i motivi summenzionati la Commissione speciale aggregazione di Comuni è d'accordo sull'inserimento del nuovo art. 7a:

*“Il Consiglio di Stato può destinare il credito di fr. 6'000'000.-- di cui all'art. 7 anche al finanziamento di interventi diversi rispetto alla proposta della Commissione di studio del 29 agosto 2003, a condizione che si tratti di progetti nell'ottica dello sviluppo socio-economico del Comune di Blenio e dell'intera regione. Le relative richieste dovranno essere presentate dal Comune di Blenio al Consiglio di Stato. Valgono le condizioni di erogazione previste all'art. 7.”*

e invita quindi il Parlamento ad approvare la modifica del Decreto legislativo del 25 gennaio 2005 concernente l'aggregazione dei comuni di Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre come proposto dal messaggio governativo.

Per la Commissione speciale aggregazione di Comuni:

Lorenzo Bassi, relatore

Badaracco - Beretta-Piccoli - Bignasca M. -

Canepa - Cavadini - Corti - Cozzaglio -

Denti - Garobbio - Gobbi - Lurati I. - Minotti -

Pedrazzini - Pinoja - Seitz